



Comune di Scandicci

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Servizio Infrazioni edilizie e condoni

ORDINANZA n.385 DEL 10/07/2017

OGGETTO: Ordinanza di pagamento sanzione pecuniaria per opere eseguite in Via Monti in difformità dal Titolo Edilizio rilasciato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Vista la richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria prot. n. 57214 presentata in data 14.12.2016 (PES 1335/2016) dal sig. (...omissis...) e dal sig. (...omissis...) per *“modifiche interne ed esterne eseguite in parziale difformità dalla licenza edilizia n. (...omissis...) e successive varianti su unità immobiliari a destinazione residenziale e relativi accessori”*, in Via Vincenzo Monti n. 23 (unità immobiliari contraddistinte al catasto fabbricati del Comune di Scandicci al foglio di mappa n. (...omissis...));

Dato atto che l'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia ricade in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica imposto con D.M. 20.01.1965;

Preso atto che, in ragione della presenza del vincolo paesaggistico gravante sull'area, i sig.ri (...omissis...) hanno presentato istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot. n. 57213 del 14.12.2016 (PA 1334/2016) per le opere esterne;

Dato atto che la citata richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica è stata archiviata dall'Amministrazione Comunale con nota prot. 9043 del 28.02.2017, a seguito del parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta n. 4 del 14.02.2017;

Accertato che alcune delle opere oggetto di istanza di sanatoria hanno determinato un incremento planivolumetrico dell'edificio, non riconducibile alle fattispecie di addizione volumetrica previste dall'art. 115 delle Norme per l'Attuazione del vigente R.U., contenente la disciplina relativa agli immobili, quale quello in esame, classificato come edificio di classe 10;

Vista a tal proposito la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria edilizia effettuata agli interessati con nota prot. 12134 del 16.03.2017;

Verificato che nei termini di legge non sono pervenute all'Amministrazione osservazioni o memorie da parte degli interessati;

Richiamato il provvedimento n. (...omissis...) di diniego parziale dell'istanza di sanatoria edilizia, limitatamente all'intervento che ha determinato l'incremento planivolumetrico

dell'edificio;

Vista la relazione integrativa depositata dal tecnico rilevatore in data 25.05.2017, nella quale viene dichiarata l'impossibilità di procedere alla demolizione della porzione di immobile non conforme senza arrecare pregiudizio alla stabilità statica della porzione conforme;

Considerato che le valutazioni contenute nella sopra citata relazione tecnica integrativa sono state condivise dal Servizio Attività Edilizie nella nota del 22.06.2017, inviata all'Ufficio Infrazioni Edilizie ai fini dell'attivazione del procedimento sanzionatorio, nella quale si legge che:

“Un eventuale ripristino delle opere non conformi collocate al livello del piano terzo dell'edificio pregiudicherebbe la stabilità statica della porzione conforme in riferimento:

- *sia alle unità immobiliari dei richiedenti;*
- *sia alle rimanenti porzioni dell'intero immobile.*

In ragione di quanto sopra si devono pertanto, a giudizio dello scrivente, escludere cautelativamente interventi di ripristino”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover applicare alla fattispecie in esame la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 206 bis della legge regionale 65/2014 e ss.mm.ii., trattandosi di intervento edilizio su immobile con destinazione d'uso residenziale, eseguito in parziale difformità dal titolo abilitativo in data anteriore al 17 marzo 1985 e non risultando possibile, a giudizio dell'ufficio che ha istruito la pratica, procedere al ripristino dello stato dei luoghi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 206 bis della L.R. 65/2014, la sanzione pecuniaria da applicare nel caso di impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi è *“pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978 n. 392 della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo”;*

Visto a tal proposito il calcolo effettuato dal tecnico comunale nell'allegato alla nota del 22.06.2017, che determina in € 4.617,98 (quattromilaseicentodiciassette/98) il costo di produzione della parte dell'immobile realizzata in difformità;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare nel caso in esame la **sanzione pecuniaria di € 9.235,95 (novemiladuecentotrentacinque/95)**, pari al doppio del costo di produzione sopra calcolato;

Vista la L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

ORDINA

A (...omissis...), in qualità di comproprietari delle unità immobiliari descritte in narrativa:

1) ai sensi dell'art. 206 bis della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. **di procedere al pagamento della**

sanzione edilizia pecuniaria pari a € 9.235,95 (novemiladuecentotrentacinque/95) per le opere realizzate in parziale difformità dalla licenza edilizia (...omissis...) e successive varianti, consistenti in un modesto spostamento verso l'esterno di parte del perimetro delle unità immobiliari originariamente licenziate, determinante un aumento planivolumetrico dell'edificio posto in Via V. Monti n. 23, **nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, indicando la seguente causale "*pagamento sanzione edilizia pecuniaria ai sensi dell'art. 206 bis della L.R. 65/2014 per opere eseguite in difformità dalla licenza Edilizia n. (...omissis...) e successive varianti*".

2) di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nei termini di cui sopra, al Settore Edilizia e Urbanistica – Ufficio Infrazioni Edilizie;

AVVERTE

3) che il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- presso la Tesoreria Comunale di Scandicci – Cassa di Risparmio di Firenze – Via Pantin, 1 Scandicci;
- con bollettino di c/c postale sul conto n. 161505 intestato alla tesoreria Comunale di Scandicci;
- tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 46023 – ABI 06160 – CAB 38080 – Tesoreria Comunale CRF – Via Pantin Scandicci, IBAN: IT 13 I 06160 38080 000046023C01;

4) che è consentita la rateizzazione semestrale del pagamento, fino ad un massimo di sei rate, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima. La prima rata dovrà essere versata nel termine indicato al precedente punto 1) e il pagamento delle rate successive dovrà essere garantito da apposita Polizza Fidejussoria bancaria o assicurativa, avente i requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 6, del vigente Regolamento Edilizio e dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta del Comune;

5) che l'accertamento della mancata ottemperanza alla presente ingiunzione nei termini di cui sopra comporterà, la riscossione coattiva a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 dei relativi importi;

6) che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010 n. 104 oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

7) la notifica del presente atto a:

- (...omissis...).

Dalla residenza Municipale,

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**

Arch. Lorenzo Paoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e
norme collegate